



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA



Via A. Volta, 3 - 10122 Torino

piemontevda.lnd.it - piemontevaosta@lnd.it - figc.lnd.crpemontevaosta@certificazioneposta.it

Segreteria	tel. 011.5654670	fax 011.543031
Attività agonistica	tel. 011.5654671	fax 011.5654650
Amministrazione	tel. 011.5654672	fax 011.5654674
Tesseramenti	tel. 011.5654673	fax 011.5654674

Apertura al pubblico: lunedì, giovedì e venerdì ore 10-13 e 16-18 - martedì e mercoledì ore 10-13 - sabato ore 9.30-12

NUMERO COMUNICATO 86

DATA COMUNICATO 28/06/2018

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Disciplina del contributo denominato “Sport Bonus” (dalla Circolare 74 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 74 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Applicazione L. 12 del 20 Gennaio 2016 - IUS SOLI SPORTIVO (dalla Circolare 75 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 75 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig.ra Giulia Cima (dalla Circolare 76 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 76 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.4. Modalità e procedure in ordine alla variazione di attività 2018/19 (dalla Circolare 77 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 77 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2. RISULTATI

COPPA PIEMONTE V.A. DI SECONDA E TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/06/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARA DI FINALE	
SALSASIO - COMIGNAGO	4 - 2

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla Società **SALSASIO** la quale si è aggiudicata la Coppa Piemonte Valle d'Aosta di Seconda e Terza categoria – fase regionale.

TORNEO STRADELLA-JUNIORES REG.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/06/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARA DI FINALE	
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D. - ALPIGNANO	3 - 2

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla Società **CBS SCUOLA CALCIO** la quale si è aggiudicata il Torneo "Memorial Stradella".

3. GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Reggio Antonella, coadiuvato dai sostituti Avv. Caltagirone Rudy, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, Avv. Villa Daniela e dal Sig. De Giorgi Giuseppe, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Avv. Vitiello Nicola, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI SECONDA E TERZA CATEGORIA

GARE DEL 24/ 6/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

CALONE LORENZO (COMIGNAGO CALCIO)

Per condotta violenta, consistente nell'aver colpito violentemente, a gioco fermo, un giocatore avversario con un calcio.

DELLUNTO DANILO (SALSASIO)

Per condotta violenta, consistente nell'aver colpito violentemente, a gioco fermo, un giocatore avversario con un pugno sul petto.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

TRAVAINI MICHAEL VALENTINO (COMIGNAGO CALCIO)

TORNEO STRADELLA – CAT. JUNIORES

GARE DEL 23/ 6/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 ALPIGNANO

Per la condotta tenuta dai propri sostenitori i quali, al termine della gara e per tutta la durata della premiazione, sino all'ingresso nello spogliatoio, offendevano gravemente il direttore di gara con insulti volgari e assolutamente contrari ai principi di civiltà e sportività.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (IV INFR)

PARADISO ALBERTO (ALPIGNANO)

Il Giudice Sportivo
(Reggio Antonella)

4. CORTE SPORTIVA DI APPELLO **A LIVELLO TERRITORIALE**

Seduta del 22/06/2018

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Francesco Pannace, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

a) Reclamo proposto da USD CAFASSE BALANGERO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 80 del 31/5/2018 in riferimento alla gara CORIO – USD CAFASSE BALANGERO disputata il 27/5/2018 nell’ambito del Campionato di prima categoria – Play-out

USD CAFASSE BALANGERO, in persona del Presidente pro tempore, ha proposto reclamo, pervenuto il 4/6/2018, avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo nei confronti dei suoi tesserati ARAGNO LUCA, FIOCCARDI STEFANO, CASARI CHRISTIAN, BETEMPS LUCA, per comportamenti tenuti in occasione della rissa verificatasi sul campo di gioco e successivamente, sanzionati come segue:

ARAGNO LUCA, per avere rivolto ripetuti insulti all’arbitro e per non essere intervenuto per sedare la rissa, fomentando anzi la violenza, squalifica fino al 29.7.2018;

FIOCCARDI STEFANO, per avere rivolto ripetuti insulti all’arbitro e per averlo inseguito mentre si recava negli spogliatoi fomentando la violenza, squalifica fino al 29.9.2018;

CASARI CHRISTIAN, per comportamento violento e gravemente antisportivo nei confronti di un giocatore avversario che faceva cadere a terra e colpiva con un calcio, scatenando una rissa, nonché per avere lanciato la propria maglia all’arbitro e averlo inseguito negli spogliatoi, spingendolo e appoggiando con violenza il braccio sulla sua spalla per tirarlo verso di lui, condotta interrotta grazie all’intervento del dirigente della squadra avversaria, squalifica fino al 30.5.2020, sanzione considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico della società di cui al Comunicato n. 104/A del 17.12.2014;

BETEMPS LUCA, per comportamento violento e gravemente antisportivo nei confronti di un giocatore avversario che a fine gara colpiva con un pugno al naso e un calcio alle gambe, provocandogli fuoriuscita di sangue dal naso, nonché per avere inseguito l’arbitro negli spogliatoi, insultandolo e minacciandolo ripetutamente, squalifica fino al 30.5.2019, sanzione considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico della società di cui al Comunicato n. 104/A del 17.12.2014.

La reclamante, pur espressamente non contestando la rissa finale e gli insulti proferiti da alcuni tesserati, rileva che le espulsioni dei giocatori Casari e Betemps sono avvenute prima del triplice fischio finale e quindi in corso di gioco, che i fatti accaduti non hanno comportato alcun intervento medico; che i giocatori Casari e Betemps non hanno inseguito l'arbitro ma, essendo le porte degli spogliatoi assegnati alla reclamante ed al direttore di gara adiacenti e poste alla fine di uno stretto corridoio ed entrambe chiuse, si sono ritrovati a contatto con il direttore di gara. Lamenta inoltre che non venga menzionato il fatto che il dirigente accompagnatore Giroto Davide abbia provveduto ad aprire la porta dello spogliatoio e calmare gli animi prima dell'arrivo del dirigente della squadra avversaria. La reclamante ha formulato pertanto richiesta di riduzione delle sanzioni inflitte e richiesto di essere sentita.

Alla convocazione, svoltasi il 22.6.2018, il Presidente della USD CAFASSE BALANGERO ha richiamato il contenuto del reclamo ed ha insistito nel rilievo della mancanza di contatto fisico con l'arbitro e della eccessività delle sanzioni irrogate in relazione ai fatti oggettivi svoltisi ed alle condotte effettivamente tenute, contestandone la descrizione nel referto arbitrale come "caccia all'uomo".

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il referto arbitrale, costituito anche da un supplemento (numerosi tesserati di entrambe le squadre sono stati sanzionati), descrive dettagliatamente i fatti accaduti.

Quanto al massaggiatore Aragno Luca, si afferma che invece di *"separare i giocatori mi insultava e mi dava dell'incapace e dell'inadeguato e del presuntuoso perché non avevo fatto battere la punizione"*; quanto al Fioccardi Stefano, allenatore, *"veniva da me mentre mi avviavo negli spogliatoi e mi diceva ma senti un po' pezzo di merda dove hai arbitrato tu? Non ricevendo risposta continuava.."*; afferma inoltre che questi *"lasciava fare"* mentre veniva accerchiato dai giocatori del Cafasse.

Il comportamento di Casari Christian, indicato concordemente (anche nel corso dell'audizione dal Presidente della società) come il più grave, consisteva, nella relazione del direttore di gioco, nel reagire ad una spinta subita spingendo a terra l'avversario e colpendolo con calci (*"vedevo il n1 Lubello Alessio del Corio che dava una spinta forte al numero 9 Casari Christian della Cafasse che faceva tre passi indietro per la spinta, poi quest'ultimo anche egli lo spingeva con forza, il signor Lubello cadeva a terra e vedevo il signor Casari che gli dava un calcio e lui urlava. Cercavo di mettermi in mezzo ma subito si creava una mass confrontation di dieci giocatori."* Dopo il fischio di fine partita il giocatore Casari si toglieva la maglia e la tirava contro il direttore di gioco senza riuscirvi per la reazione del medesimo che la schivava, e, negli spogliatoi, spingeva il direttore di gara con violenza (*"quando eravamo nel tunnel de gli spogliatoi, non lasciandomi entrare, il numero 11(Betemps Luca ndr) e 9 della Cafasse che riconoscevo anche se avevano tolto le maglie per non farsi riconoscere mi davano del figlio di puttana e mi dicevano ti spacchiamo la faccia. Il numero 9 Casari Christian oltre a spingermi con forza da finire addosso ad un suo compagno mi appoggiava con violenza il braccio sulla spalla per tirarmi verso di lui. In quel momento arrivava il dirigente del Corio che era stato richiamato da un suo giocatore. Io poi riuscivo ad andarmene tranquillo."*

In relazione alle condotte di Betemps Luca (n.11 del Cafasse), oltre a quanto sopra, la relazione arbitrale descrive il comportamento violento nei confronti dell'avversario (*"Il numero 11 Betemps Luca del Cafasse inseguiva e dava un pugno al naso e un calcio alle gambe al numero 6 Grosso Stephan del Corio che sanguinava al naso e me lo faceva vedere."*)

La Corte d'appello ritiene che la narrazione del fatto da parte del direttore di gara, che costituisce prova privilegiata, evidenzia comportamenti gravissimi, sia pure nel contesto di una gara decisiva per il campionato; emerge tuttavia dalla relazione arbitrale come effettivamente il direttore di gara non sia stato inseguito negli spogliatoi dai tesserati del Cafasse ma i comportamenti si siano originati dalla compresenza nel corridoio degli spogliatoi; emerge altresì come il signor Betemps non abbia avuto alcun contatto fisico con il direttore di gara e dunque non sussistano i presupposti per l'applicazione delle misure amministrative a carico della società di cui al Comunicato n. 104/A del 17.12.2014

Quanto al signor Casari emerge che le condotte tenute nei confronti del direttore di gara, pur molto aggressive ed irruvide, non risultano in modo inequivoco connotate dall'intenzionalità di ledere

l'integrità fisica e dunque annoverabili tra le condotte suscettibili dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società di cui al Comunicato n. 104/A del 17.12.2014.

In conclusione la Corte d'appello ritiene che in relazione alle condotte dei tesserati come sopra ricostruite sia equo apportare una riduzione delle sanzioni applicate, come segue:

- ARAGNO LUCA, squalifica fino al 29.6.2018;
- FIOCCARDI STEFANO, squalifica fino al 29.7.2018;
- CASARI CHRISTIAN, squalifica fino al 30.9.2019;
- BETEMPS LUCA, squalifica fino al 28.2.2019.

Per quanto sopra

ACCOGLIE

il reclamo proposto da **USD CAFASSE BALANGERO**, rideterminando le sanzioni inflitte come segue:

- ARAGNO LUCA, squalifica fino al 29.6.2018;
- FIOCCARDI STEFANO, squalifica fino al 29.7.2018;
- CASARI CHRISTIAN, squalifica fino al 30.9.2019;
- BETEMPS LUCA, squalifica fino al 28.2.2019.

Esclude le sanzioni dal computo delle misure amministrative di cui al Comunicato n. 104/A del 17.12.2014.

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

Il Componente Estensore
(Avv. Anna Mattioli)

Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)

b) Ricorso della società A.S.D. REAL TORINO 2014 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 83 del 14.6.2018 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, in relazione alla gara REAL TORINO – ASTI SPORT C.F. disputata in data 19.6.2018, Coppa Regione Femminile

Con ricorso depositato in data 16.6.2018 la Società REAL TORINO 2014 si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per quattro gare la calciatrice BARBIERI Raffaella e con l'ammenda per € 100 la società medesima e chiede la revoca o riduzione di entrambe le sanzioni.

La società ricorrente sostiene che la propria calciatrice abbia semplicemente reagito all'evidente provocazione di un'avversaria che, dopo aver segnato una rete, si avvicinava alla BARBIERI " ...esultandole in faccia..." e deridendola. A quel punto, la giocatrice del REAL TORINO, "...aggredita da uno schiaffo al volto schivato, allontanava con le mani al petto" l'avversaria. Per quanto riguarda l'ammenda inflitta, la REAL TORINO fa presente che i propri tifosi si sono accalcati alla rete per cercare di farsi sentire dalle giocatrici dell'ASTI SPORT in procinto di aggredire la propria calciatrice e per richiamare l'attenzione dei dirigenti della società avversaria affinché provvedessero a sedare la rissa. Viene in ogni caso allegata una e mail del Presidente della BIELLESE, società che gestisce l'impianto sportivo, in cui si dichiara che i danni alla rete metallica sono irrilevanti e non verrà fatta alcuna richiesta di rimborso alla REAL TORINO.

Il ricorso merita parziale accoglimento in riferimento alla sanzione pecuniaria.

Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo, il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 35 C.G.S).

Nel caso in esame, il rapporto arbitrale riferisce con puntualità e precisione della lite intercorsa tra la BARBIERI e la giocatrice dell'ASTISPORT LEPRE Lucia addebitando alla prima l'iniziativa di aver avvicinato l'avversaria con fare minaccioso dopo che questa aveva segnato una rete ed alla seconda la reazione consistita in uno schiaffo al volto. In seguito all'espulsione di entrambe le

contendenti il litigio proseguiva fino all'ingresso negli spogliatoi dove intervenivano compagne di squadra e dirigenti per calmare gli animi. In quel frangente la n. 18 dell'ASTI SPORT ROTELLA Iolanda, "in prima battuta sferrava un calcio" alla SILVESTRI, "...successivamente si indirizzava verso i supporters del REAL TORINO, che si trovavano dietro la recinzione...". Alcuni di costoro si aggrappavano alla recinzione danneggiando i braccetti.

Nel quadro delineato, in cui è veramente impossibile distribuire con esattezza i torti e le ragioni, la squalifica per quattro gare, inflitta dal Giudice Sportivo in egual misura a carico delle tre protagoniste del deprecabile episodio appare corretta e congrua alla gravità dei fatti.

Va comunque considerato che, come riferisce il rapporto arbitrale, i tifosi del REAL TORINO sarebbero stati in qualche modo provocati e, pertanto, l'entità dell'ammenda può essere dimezzata, ferma restando la responsabilità per eventuali danni arrecati che, a quanto risulta, sono irrilevanti e non verranno mai richiesti.

Per questi motivi la Corte Sportiva d'Appello, in parziale accoglimento del reclamo,

RIDUCE

l'entità della sanzione a carico della società A.S.D. REAL TORINO 2014 determinandone l'ammontare in € 50,00 (cinquanta/00) di multa.

Rigetta nel resto il reclamo

Dispone la restituzione di quanto versato in relazione alla tassa di reclamo.

Avv. Paolo Pavarini
(Presidente estensore)

Avv. Flavio Campagna
(Componente relatore)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 30 Giugno 2018

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 28 Giugno 2018

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Christian Mossino)